



## COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

### CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

**COPIA**

numero 24 del 14-04-2020

**SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima**

ALBO ON LINE N. 515

DAL 23-04-2020

AL 08-05-2020

#### **OGGETTO:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
D'IMPOSTA PER LANNO 2020

In data quattordici 14-04-2020 con inizio alle ore 19:30 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale con propria disposizione in data 3 aprile 2020 prot. n. 4633 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	Federico Carnevale	Presente
2.	Arcangelo Biagio Di Cola	Presente
3.	CARMINE MASIELLO	Presente
4.	LUANA COLABELLO	Presente
5.	CLAUDIO DE LUCA	Presente
6.	ORIANO BIANCHI	Presente
7.	ANNA MARIA FERRERI	Presente
8.	GIOIA PERNARELLA	Presente
9.	CATIA DI VEGLIA	Presente
10.	GUGLIELMO RASO	Presente
11.	ERMANNIA CASALE	Presente
12.	GIANPIERO TRANI	Presente
13.	GESUALDO MIRABELLA	Presente

**PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta in modalità video/audio il Segretario Comunale Anna Maciariello che riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti all'o.d.g.;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- visionare i documenti;
- manifestare il voto

attraverso la piattaforma telematica denominata MICROVISION.

Presiede PERNARELLA GIOIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

---

Relaziona come da proposta il Sindaco.

Intervengono: Consigliere comunale Gianpiero Trani, il Sindaco, Consigliere comunale Gesualdo Mirabella, e nuovamente il Sindaco.

Tutti i summenzionati interventi sono effettuati come da registrazione riprodotta su supporto informatico e conservato agli atti d'ufficio.

---

PREMESSO che l'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160

- al comma 738, ha abolito, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, disciplinando nel contempo, con i commi da 739 a 783 l'imposta municipale propria (IMU);
- al comma 780 ha abrogato tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, così come regolata dai commi da 739 a 783

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale resa immediatamente eseguibile;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

VISTO altresì il comma 779 della legge n.160/2019, il quale dispone che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della citata legge 160/2019;

DATO ATTO inoltre che, come disposto dal comma 744, <<è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento>>

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU decorrerà dall'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 1 della legge 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

↗ aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);

↗ aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);

↗ aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

↗ aliquota dello 0,86%, di cui la quota pari al 0,76% è riservata alla Stato, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753)

↗ aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

↗ Aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli, con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Detrazioni:

↗ detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze;

- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che

- a norma dell'art. 1, comma 758, lettera d), i terreni agricoli, sono esenti dall'imposta nel Comune di Monte San Biagio in quanto rientrante tra i comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si rende necessario approvare le aliquote e le detrazioni del tributo, come da prospetto che segue:

↗ aliquota di base, di cui all'art. 1, comma 754, della legge n. 160/2019: 0,96 %;

↗ aliquota prevista per l'abitazione principale (limitatamente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 1, comma 748, della legge n.160/2019: 0,5 %;

↗ detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), euro 200,00;

DARE ATTO che le aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono azzerate;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO in particolare l'art. 151 comma 1 del suddetto D. Lgs. il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 147 e 147 Bis del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanze;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

VISTO lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere comunale;

Con voti resi, per appello nominale: favorevoli 9; Contrari 4 (Guglielmo Raso, Gianpiero Trani, Ermanna Casale, Gesualdo Mirabella);

## D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2020 e per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

↗ aliquota di base, di cui all'art. 1, comma 754, della legge n.160/2019: 0,96 %;

↗ aliquota prevista per l'abitazione principale (limitatamente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 1, comma 748, della legge n.160/2019: 0,5 %;

↗ detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), euro 200,00;

2) Di dare atto che le aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono azzerate;

3) Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota di base (0,76%);

4) Di dare atto che:

- i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Monte San Biagio è classificato montano secondo la Circolare del Ministero delle Finanze del n. 9 del 14 giugno 1993  
- è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata,

5) Di pubblicare, come disposto dal comma 767 della legge n. 160/2019, il presente atto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre, inserendo lo stesso entro il 14 ottobre;

In prosieguo, con la medesima votazione sopra riportata;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarita' tecnica espresso:  
Favorevole  
Li', 27-03-2020

---

**IL RESP. DEL SERVIZIO**

F.to. **Carlo Alberto Rizzi**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità contabile espresso:  
Favorevole  
Li', 31-03-2020

---

**IL RESP. DEL SERVIZIO**

F.to. **Daniela Ilario**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
GIOIA PERNARELLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Anna Maciariello

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE** per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Anna Maciariello

Che è divenuta esecutiva il giorno 14-04-2020 \_\_\_\_\_  
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Anna Maciariello

**\*\*\* COPIA USO AMMINISTRATIVO \*\*\***  
MONTE SAN BIAGIO, 22-04-2020

Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005